

TI_GERICHTE 33.2000.77 vom 25. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2000.77

FR: TI_GERICHTE 33.2000.77 du 25 août 2000

IT: TI_GERICHTE 33.2000.77 del 25 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;

E. 2

per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;

E. 3

per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." Dal 1° gennaio 1999 l'importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16'460 per persone sole, fr. 24'690 per coniugi, fr. 8'630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5'755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2'880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 novembre 1998). Per l'art. 3b cpv. 3 LPC " Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti: a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." 2.5. Secondo l'art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono " a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato; b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di

rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f. gli assegni familiari g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia." 2.6. Nel caso di specie, il rifiuto della prestazione complementare mensile è riconducibile al computo da parte della Cassa di frs. 94'902.- quale sostanza mobiliare. L'amministrazione ha calcolato tale importo deducendo dal capitale di frs. 148'896.-, ossia la sostanza in possesso dell'assicurata al 1° gennaio 1993 (cfr. notifica di tassazione per il biennio 1993/94), alcune spese comprovate pari a frs. 5'994 ed il consumo annuo di frs. 48'000 (frs. 6'000 x 8) in ottemperanza a quanto stabilito dalla norma 2064.3 delle Direttive federali sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC). L'assicurata si oppone al calcolo effettuato dalla Cassa, evidenziando che il capitale computato è stato da lei interamente consumato. Ella sostiene, in particolare, di aver acquistato mobili ed utensili di prima necessità per la casa, pagato tutte le fatture ancora arretrate e, soprattutto, di aver "viaggiato con i figli" (cfr. doc. _) ed aiutato loro a pagare, oltre ai citati viaggi, alcune fatture arretrate, le nozze di due figli ed il mantenimento dei nipoti nonché le cure mediche del figlio maggiore, gravemente malato (doc. _, cfr. pure lettera del 10 agosto 2000 agli atti). Ora, come detto, lo scopo della LPC è di garantire agli assicurati un reddito minimo (Pratique VSI 1994 p.225). Di principio, per stabilire il diritto alla PC di un assicurato, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni essenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355). Nell'ipotesi in cui, tuttavia, l'assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2). In tal caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b), lo scopo della norma consistendo avantutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Quando l'assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, dispone della sua libertà personale, di conseguenza l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354). La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Infatti ha ribadito più volte che il

sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto oppure al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen*, Zurigo 1995, p. 120). 2.7. Nel caso di specie, occorre quindi esaminare se il consumo di capitale da parte dell'assicurata sia assimilabile ad una rinuncia ai sensi della giurisprudenza federale citata. _____, divorziata, è al beneficio di una rendita AVS dal 1995. Dagli atti dell'incarto emerge che, al 1° gennaio 1993, ella possedeva un capitale di frs. 148'896.-- (cfr. notifica di tassazione per il biennio 1993/1994 agli atti dell'amministrazione, doc. _). Questa circostanza è rimasta incontestata. Dalla recente notifica di tassazione 10 maggio 1999 (cfr. doc. agli atti dell'amministrazione), invece, si evince che l'assicurata non dispone più di alcuna sostanza. L'azzeramento del capitale è confermato pure dagli estratti del conto corrente postale no. _____ a lei intestato, datati 17 maggio rispettivamente 6 giugno 2000 (cfr. doc. agli atti). A detta della ricorrente, la diminuzione del proprio capitale si riconduce essenzialmente all'acquisto di oggetti per la casa, al pagamento di fatture arretrate ed all'aiuto finanziario ch'ella ha prestato a favore dei figli (doc. _, cfr. pure lettera del 10 agosto 2000 agli atti). Molte di queste allegazioni, tuttavia, non sono mai state sostanziate dall'assicurata. Ora, in virtù del principio inquisitorio vigente in materia di assicurazioni sociali (Untersuchungs-grundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282) è compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in *Basler Juristische Mitteilungen (BJM)* 1989 pag. 12; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in *Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN)* 1984 pag. 16; Kurmann, "Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz" in *Luzerner Rechtsseminar* 1986, *Sozialversicherungsrecht*, Referat XII, pag. 5 ss.) Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; cfr. pure sentenza 13 marzo 2001 non pubblicata del TFA in re M.P e riferimenti; G. Beati, "Relazioni tra diritto civile ... " in *relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali*, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)). Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, "Les assurances sociales en Suisse", Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrecht" Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che "besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann". In merito al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure le STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I 76/00 Ws, consid. 3a, pag. 5 e dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5d, pag. 8; DTF 122 V 157, consid. 1a, pag. 158 e i rinvii ivi contenuti; DTF 121 V 204, consid. 6c, pag. 210; DLA 1999 N. 35, pag. 207, consid. 3 e DLA 1996/1997, Nr. 17, pag. 83, consid. 2a. In concreto, l'assicurata ha saputo dimostrare di aver speso soltanto parte del suo capitale per acquistare

beni di consumo o quantomeno migliorare il suo livello di vita, segnatamente frs. 5'994 (doc. _) per l'acquisto della macchina da cucire (frs. 998.— sommati a fr. 4'996.--, cfr. fatture del 13 ottobre 1995 rispettivamente 7 maggio 1997 agli atti). Per questo importo, l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna quindi applicabile (cfr. consid. 2.6). Buona parte della fortuna invece sarebbe stata utilizzata dall'assicurata per aiutare i suoi figli. Del resto, ella ammette di aver pagato loro fatture arretrate, contribuito alle spese per l'acquisto di un'automobile (cfr. lettera del 25 settembre 1995 agli atti dell'amministrazione), alle spese nuziali, al sostentamento dei nipoti ed alla cura del figlio gravemente malato (cfr. lettera del 10 agosto 2000 agli atti). Al proposito è opportuno rilevare che per consolidata giurisprudenza, costantemente citata dalla dottrina v'è rinuncia allorché una parte considerevole del patrimonio scompare senza che l'assicurato o circostanze attendibili lo giustifichino. Allorché, tuttavia, l'assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il suo livello di vita e tale circostanza è resa credibile all'amministrazione, egli dispone della sua autonomia personale. Di conseguenza l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (cfr. E. Carigiet/Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/AI*, Supplement, ZH 2000, pag. 104 e seg.) Ora, in merito all'obbligo di assistenza tra parenti, il TFA, in una decisione dell'8 luglio 1993 in re UFAS/S pubblicata in RDAT I 1994, pag 188 e seg., ha già avuto modo di ritenere inconcepibile che qualcuno abbandoni tutta la sua sostanza al punto da cadere nello stato di bisogno, postulando che costituisce rinuncia senza valido motivo il provvedere al sostegno di un parente oltre i limiti prescritti dal Codice civile. In altri termini, precisa l'Alta Corte, ciò "rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza di colui che si è assunto detto obbligo è pur sempre configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o parte di essa". In simili circostanze, questo importo deve valere quale rinuncia. D'altra parte l'assicurata non comprova mediante altre fatture di avere utilizzato la sua sostanza ottenendo una controprestazione adeguata. 2.8. Per quanto attiene ora alla modalità di calcolo della sostanza effettuate dall'amministrazione, si rileva che a norma dell'art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza Per l'art. 17 cpv. 1 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999 " La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio." Inoltre, secondo l'art. 17a cpv. 1 OPC entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 1990, l'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è ridotto annualmente di frs. 10'000.--. Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno seguente la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (cfr. art. 17a cpv. 2 OPC). Le parti di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989). Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436). La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che la sostanza dev'essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 in re V.A.). Dal 1° gennaio 1995 è inoltre modificato il tenore dell'art. 17a cpv. 3 OPC secondo cui per il calcolo della PC annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. 2.9. Alla luce delle disposizioni citate, questa Corte deve concludere che la Cassa ha erroneamente computato l'importo di frs. 94'902.--, ottenuto deducendo dal

capitale notificato in sede fiscale per il biennio 1993/94 (frs. 148'896.-) unicamente le spese comprovate dall'assicurata per un importo pari a frs. 5'904.- ed il consumo annuo di frs. 48'000.- (frs. 6'000.- x 8). L'amministrazione infatti, ha applicato il marginale 2064.3 delle Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, in vigore dal 1° gennaio 1990 che recita: " Durante la revisione di una PC in corso non si deve approfondire la questione a sapere se c'è stata una rinuncia alla sostanza quando quest'ultima è diminuita ogni anno di un importo inferiore ai frs. 6'000 a partire dalla domanda di PC, rispettivamente dall'ultima revisione periodica." Questa norma, atta a facilitare il lavoro dell'amministrazione in caso di revisione della prestazione complementare, non può essere utilizzata né per evitare di tener conto di una rinuncia alla sostanza allorché essa è dimostrata, né tantomeno per diminuire il normale consumo di sostanza annuale di fr. 10'000.— (cfr. consid. 2.9.). Quest'ultimo importo deve dunque essere ritenuto per analogia in questo contesto. Infatti, secondo la dottrina « Für eine vereinfachte Prüfung von Vermögensreduktionen durch die Durchführungsstellen hat sich folgende Praxis bewährt : - Bei einer Neuanschuldung kann der Berechnung der Zusatzleistungen die tatsächliche Vermögenssituation zugrundegelegt werden, wenn das Vermögen innert der letzten fünf Jahre vor der Anmeldung um weniger als Fr. 30'000.—abgenommen hat. - Bei der periodischen Ueberprüfung einer laufenden Zusatzleistung braucht die Frage, ob eine relevante Verzichtshandlung vorliegt, nicht geprüft zu werden, wenn vom Vermögen nur bis Fr. 6'000.—pro Jahr verbraucht worden sind. » (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 105 e seg.) Tuttavia, anche nel caso di una nuova domanda PC, allorché si è rinunciato a sostanza, la stessa deve essere computata quale rinuncia anche se negli ultimi cinque anni dalla domanda PC si è ridotta per un importo inferiore a fr. 30'000.-- (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 105 e seg.). Inoltre, è bene rilevare che per il marginale 2064.1 delle DPC in vigore dal 1° gennaio 1995, nel caso di nuova domanda PC, l'ufficio PC verifica se vi è stata una rinuncia a beni patrimoniali. I beni patrimoniali a cui si è rinunciato sono presi in considerazione nel calcolo delle PC allo stesso modo in cui è considerata la sostanza alla quale non si è rinunciato. Secondo l'art. 17a OPC, per il calcolo delle PC si deve diminuire l'importo degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato di 10'000.— ogni anno (cfr. DPC 2064.4 e 2064.5 in vigore dal 1° gennaio 1996 rispettivamente 1990). Nel caso di specie, quindi, il calcolo della sostanza computabile deve essere effettuato sulla base dell'art. 17a OPC. L'importo da computare ai fini del calcolo della prestazione complementare mensile della signora _____ a titolo di sostanza assomma a frs. 62'892.--, ossia fr. 148'886 (capitale al 1° gennaio 1993 secondo la notifica di tassazione del biennio corrispondente) meno fr. 80'000.— a titolo d'ammortamento ex art. 17a OPC e fr. 5'994.-- quali spese debitamente comprovate dall'assicurata (cfr. consid. 2.7.). Ne discende che il suo reddito non privilegiato ammonta a fr. 26'634.-- ed eccede comunque il fabbisogno vitale. In simili condizioni, l'assicurata non può essere posta al beneficio di una prestazione complementare mensile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.